

N. 01573/2010 REG.SEN.

N. 01055/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2005, proposto da:

Masini Bruno, rappresentato e difeso dagli avv. Enrica Robattini e Gisella Sabbadini, domiciliato ex lege presso la segreteria del tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

contro

Comune di Pero, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cerami, presso il cui studio in Milano, Galleria S.Babila, 4/A, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Cislaghi Anna Maria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 3/2004, prot. n. 17972 del 10 settembre 2004; nonché per l'annullamento dell'art. 20 delle n.t.a. del p.r.g., laddove limiti il diritto di proprietà del sig. Masini e di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e comunque connessi; per la

condanna al risarcimento dei danni subiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori Manuela Carone (in sostituzione di Robattini) e Chiara Lorenzin (in sostituzione di Cerami);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, il sig. Masini chiede che l'ordinanza n. 3/2004, con cui il Comune di Pero gli ha ordinato di demolire una cancellata realizzata su suolo pubblico senza autorizzazione, e l'art. 20 delle n.t.a. del p.r.g. vengano annullati per i seguenti motivi:

I. violazione e disapplicazione dell'art. 35, l. n. 47/1985; violazione degli artt. 97, 42 e 43 Cost.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contraddittorietà;

II. violazione e disapplicazione degli artt. 3 e ss., l. n. 241/1990; violazione degli artt. 42, 43 e 97 Cost.; eccesso di potere per contraddittorietà;

III. violazione e disapplicazione degli artt. 10, 27 e 31, d.P.R. n. 380/2001; violazione degli artt. 42, 43 e 97 Cost.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento.

Il ricorrente chiede, altresì, che l'amministrazione venga condannata al risarcimento dei danni.

2. L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito del ricorso, ha eccepito l'inammissibilità

dell'impugnazione dell'art. 20 delle n.t.a. del p.r.g., non avendo il ricorrente formulato alcuno specifico motivo di censura.

3. All'udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

5. Il ricorrente, in data 9 dicembre 2004, ha presentato istanza di condono delle opere di cui l'amministrazione comunale ha ordinato la demolizione con ordinanza del 10 settembre 2004. Il procedimento non risulta essere concluso in quanto il provvedimento di sanatoria n. 65/2007 è stato annullato in autotutela con atto prot. n. 7162 del 10.4.2008.

6. Per costante giurisprudenza, la presentazione dell'istanza di condono determina il venire meno dell'interesse al ricorso proposto avverso il provvedimento di demolizione, che rimane ex lege sospeso sino alla definizione del condono e, ove quest'ultimo verrà negato, dovrà essere nuovamente adottato (Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3546).

7. In conclusione, il nuovo provvedimento cui è chiamato il Comune di Pero, di accoglimento o di rigetto, varrebbe comunque a superare l'ordinanza di demolizione impugnata, con la conseguenza che la richiesta di condono, impedendo di per sé l'esecuzione dell'ordine di demolizione e rimessa in pristino ed imponendo all'Ente il previo esame della richiesta medesima, rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dopo la presentazione dell'istanza.

8. In ogni caso, il Collegio non condivide la tesi del ricorrente secondo cui l'istanza presentata l'8.5.1987 sarebbe equivalente ad una nuova domanda di condono e su di essa si sarebbe formato il silenzio assenso ex l. n. 47/1985. Tale istanza, difatti, - oltre ad essere stata qualificata dallo stesso ricorrente quale "ricorso contro parziale accettazione domanda di condono edilizio" - ha ad oggetto il provvedimento del

22.4.1987 con cui il Comune di Pero ha parzialmente respinto la domanda di condono, presentata dal sig. Masini il 28.3.1987 e mira chiaramente a sollecitare l'amministrazione ad un intervento in autotutela su tale atto. Di ciò era consapevole la stessa parte ricorrente la quale, in data 9 dicembre 2004, ha, per l'appunto, presentato una nuova istanza di condono con riferimento alla porzione di recinzione per la quale il Comune aveva espresso il diniego di sanatoria del 22.4.1987.

9. Per le ragioni esposte il ricorso, anche nella parte in cui ha ad oggetto l'art. 20 delle n.t.a., è, dunque, inammissibile per carenza di interesse.

10. Il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO